

PROGETTO PRESTAZIONI A  
SOSTEGNO DEL REDDITO

Roma, 10 ottobre 2000

Circolare n. 172

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Indennizzo di cui alla Legge 210/1992. Non computabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia.**

**SOMMARIO:** *Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari.*

Da parte di alcune Sedi periferiche è stato posto quesito circa la computabilità nel reddito, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, dell'indennizzo da parte dello Stato, istituito dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Al riguardo si chiarisce che il Ministero della Sanità ha stabilito la natura risarcitoria di tale indennizzo che, quindi, come precisato dal Ministero delle Finanze, non è soggetto ad alcuna ritenuta né assistenziale né fiscale.

Pertanto in considerazione del carattere risarcitorio attribuito all'indennizzo in oggetto, le somme corrisposte a tale titolo non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle normative che regolano la corresponsione dei trattamenti di famiglia.

Tali somme non devono quindi essere computate tra i redditi del beneficiario ai fini del superamento o meno dei limiti di reddito individuale mensile per la determinazione della vivenza a

carico ( artt. 6 e 7 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30.5.1955, n.797 e successive modificazioni ), né concorrono alla formazione del reddito familiare annuo da considerare nell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare ( art. 23 della legge 28.2.86, n. 41 e art. 2 della legge 13.5.88, n.153 ).

IL DIRETTORE GENERALE  
**TRIZZINO**